

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e K. Majcher, agenti, assistiti da T. Warchoł, esperto)

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Polonia, non avendo adottato le misure necessarie a garantire l'indipendenza organizzativa e decisionale dell'organismo investigativo nei confronti dell'impresa ferroviaria e del gestore dell'infrastruttura ferroviaria controllati dal ministro dei trasporti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza ferroviaria).
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

(¹) GU C 14 del 16.1.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — A/S Bevola, Jens W. Trock ApS / Skatteministeriet

(Causa C-650/16) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Imposta sulle società — Libertà di stabilimento — Società residente — Utile imponibile — Sgravio fiscale — Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni residenti — Autorizzazione — Deduzione delle perdite subite da stabili organizzazioni non residenti — Esclusione — Eccezione — Regime opzionale di consolidato fiscale internazionale)

(2018/C 276/04)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: A/S Bevola, Jens W. Trock ApS

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude la possibilità, per una società residente che non abbia optato per un regime di consolidato fiscale internazionale come quello di cui al procedimento principale, di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro laddove, da un lato, tale società ha esaurito tutte le possibilità di deduzione di tali perdite ad essa offerte dal diritto dello Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione in parola e, dall'altro, essa ha cessato di percepire ricavi da quest'ultima, di modo che non esiste più alcuna possibilità che le perdite siano prese in considerazione nello Stato membro in questione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

(¹) GU C 63 del 27.2.2017.